

STUDIO LEGALE AVVOCATI
DOMENICO NASELLI E GIUSEPPE MATARAZZO
(Patrocinanti in Cassazione)
VIA UMBERTO N°39 – 94014 NICOSIA (EN)
TEL./FAX 0935.639863 – avv.pinomatarazzo@pec.it

ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI GELA

in funzione del Giudice del Lavoro

Ricorso

Per il sig. **Gaetano Giovanni Centorbi**, Cod. Fisc. CNT GNG 68C26 B429M, residente in (93017) San Cataldo (CL) nella Via Piave n. 127, rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio dall'avv. Giuseppe Matarazzo, (Cod. Fisc.:MTRGPP66C10F892F) del Foro di Enna, presso il cui studio in Nicosia alla Via Umberto n°39, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al presente atto, all'uopo il nominato procuratore e difensore dichiara di volere ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento al numero di fax **0935.639863** ed alla seguente casella di posta elettronica certificata: avv.pinomatarazzo@pec.it;

- Ricorrente -

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, cod. fisc. 80185250588, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede a Roma, al Viale Trastevere n.76/A, domiciliato *ex lege* presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, siti in Caltanissetta alla Via Libertà n.174;

E NEI CONFRONTI DI

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito di Caltanissetta**, cod. fisc. 92037830855, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, con sede in Caltanissetta, alla via Nino Martoglio n. 1, domiciliato *ex lege* presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta in Via Libertà n.174;



STUDIO LEGALE AVVOCATI
DOMENICO NASELLI E GIUSEPPE MATARAZZO
(Patrocinanti in Cassazione)
VIA UMBERTO N°39 – 94014 NICOSIA (EN)
TEL./FAX 0935.639863 – avv.pinomatarazzo@pec.it

- L'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, cod. fisc. 80015150271, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* nonché L'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio V – Ambito Territoriale di Padova e Rovigo – Sede di Padova, cod. fisc. 80010000281, in persona del suo Dirigente e legale rappresentante *pro tempore*, entrambi domiciliati *ex lege* presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, Piazza San Marco n. 63, Venezia Pec: ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it;

- *Resistenti* -

NONCHE' NEI CONFRONTI DELLA

- Sig.ra **Traversa Prof. Valentina**, Cod. Fisc.: TRVVNT72H61H792Z, residente in 93100 Caltanissetta, Viale Trieste n. 156,

- *Contro interessata* -

• per la declaratoria, *incidenter tantum*, di illegittimità, nullità, caducazione, invalidità e comunque inefficacia e contestuale disapplicazione: della mobilità nazionale per l'anno scolastico 2016/2017, giusta Ordinanza Ministeriale Prot. N. 0000241 - 08/04/2016 (**Doc. sub 1**), e conseguentemente per accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il trasferimento interprovinciale presso una delle scuole espresse in domanda ovvero in una delle provincie della Regione Sicilia, secondo l'ordine di priorità espresso nella domanda di mobilità territoriale (**Doc. sub 2**) e conseguentemente ordinare alle amministrazioni resistenti il trasferimento interprovinciale come richiesto in domanda.

• In subordine, per il trasferimento o l'assegnazione in una scuola o in



uno degli ambiti della Sicilia, Regione di residenza, a partire dalla prima scuola scelta in domanda o in una delle Provincie, secondo l'ordine di priorità espresso nella domanda di mobilità territorialità:

- a. su spezzoni nell'ambito della stessa provincia;
- b. su progetti di arricchimento dell'offerta formativa;
- c. su posti dell'organico di fatto;
- d. su posti di potenziamento;
- e. su posti accantonati di ogni tipologia, in *primis* quelli per concorso a cattedra 2016 non utilizzati.

PREMESSO IN FATTO

1. Il ricorrente, dopo aver superato il pubblico concorso ordinario, per titoli ed esami, indetto con D.D. dell'1.04.1999, conseguiva l'idoneità per la classe di concorso A019 (oggi A046) e si abilitava all'insegnamento della materia delle scienze giuridiche ed economiche per le scuole secondarie di II grado (Doc sub 10);
2. regolarmente inserito nelle GAE partecipava al piano straordinario di assunzione *ex* Legge 13 luglio 2015, n. 107, c.d. della "Buona Scuola", è, pertanto, stipulava il relativo contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato il 1° dicembre 2015 (con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015), indi veniva assegnato su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016 al Liceo Scientifico/Classico "Tito Lucrezio Caro" di Cittadella (PDPS01301A); contratto di assunzione che si allega in uno all'accettazione (**Doc.ti sub 3 e 4**);
3. Successivamente, l'odierno ricorrente presentava - per l'A.S. 2016/2017 - regolare istanza di mobilità territoriale in diritto volta al trasferimento nella



regione di origine e, nello specifico, negli ambiti/province e nell'ordine delle preferenze ivi gradatamente indicate (**Doc. sub 2**); domanda regolarmente inviata (**Doc. sub 7**) e convalidata (**Doc sub 8**);

4. con tale istanza, in base alla griglia di cui alla tabella allegata al C.C.N.I. 2016/2017 (**Doc. sub 5**), recepita nell'O.M. 0000241 - 08/04/2016 (**doc. sub 1**), il ricorrente avrebbe avuto il diritto al riconoscimento di almeno **punti 39** laddove tale tabella fosse stata applicata interpretandola nel pieno rispetto della normativa vigente. Inoltre, ai tempi della domanda, vantava la precedenza prevista dal C.C.N.I. per assistenza al genitore con L. 104 del 1992 art. 3, comma III! Come dimostra l'allegata documentazione (**Doc. sub 11**);

5. tuttavia, alla domanda di mobilità territoriale 2016/17 seguiva lettera del MIUR (**Doc. sub 6**) con la quale, non solo gli veniva attribuito un punteggio inferiore rispetto a quello spettante (solo 27 punti in luogo di 45 punti per come si dirà in appresso), ma anche gli veniva ingiustamente negato il trasferimento interprovinciale così impedendogli di ritornare nella regione di origine;

6. A causa del diniego veniva assegnato presso la sede di titolarità ossia: l'Istituto I.S. "A. Meucci" di Cittadella (PD), PDIS018003 - VENETO AMBITO 0020 (Padova Nord), classe A046 (*ex* A019) - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE, si trasferiva con tutta la famiglia subendo un enorme danno economico, sotto forma di danno emergente e lucro cessante, per il quale formula ogni riserva di legge;

7. nel corrente anno scolastico 2020/2021, il Prof. Centorbi è stato assegnato, in via provvisoria, presso il Leonardo Da Vinci di Niscemi (per 9 ore



STUDIO LEGALE AVVOCATI
DOMENICO NASELLI E GIUSEPPE MATARAZZO
(Patrocinanti in Cassazione)
 VIA UMBERTO N°39 – 94014 NICOSIA (EN)
 TEL./FAX 0935.639863 – avv.pinomatarazzo@pec.it

settimanali), il Luigi Sturzo di Gela (per 7 ore serali settimanali) ed i Liceo Eschilo di Gela (per le restanti 2 ore settimanali), come dimostra - anche ai fini dell'incardinazione della competenza territoriale del giudice adito - l'allegato decreto di assegnazione provvisoria (**doc. sub 9**).

Tutto quanto sopra descritto è avvenuto solo ed unicamente per le illegittime motivazioni in appresso indicate che hanno visto l'odierno istante ingiustamente pretermesso e/o scavalcato nel trasferimento a causa dell'assegnazione all'attuale odierna contro interessata del posto allo spettante. Pertanto, siccome il punteggio che vantava il ricorrente all'atto della presentazione della domanda di mobilità 2016/2017 era (ed è) maggiore (27 punti) rispetto a quello che aveva l'odierna contro interessata all'atto dell'assunzione in servizio nello stesso anno e nella provincia di Caltanissetta (21 punti), come dimostra il Bollettino provinciale ufficiale in entrata (**Doc. sub 12**), e ciò a prescindere, ma senza recedere, dal mancato riconoscimento dei 12 punti spettanti per il servizio prestato nelle scuole paritarie (**Doc.ti sub 13 e 14**) e di 6 punti per il mancato riconoscimento del servizio pubblico come ufficiale dell'esercito nella come da allegato Stato di Servizio (**doc. sub15**); per tutto quanto sopra precisato, e per quant'altro da precisare occorrendo, l'odierno istante ha deciso di adire l'Autorità Giudiziaria in quanto l'operato del MIUR deve ritenersi illegittimo, ingiusto e ingiustificatamente discriminatorio.

Il ricorrente, quindi, intende in via ordinaria ottenere il riconoscimento del proprio diritto per le seguenti ragioni

IN DIRITTO



STUDIO LEGALE AVVOCATI
DOMENICO NASELLI E GIUSEPPE MATARAZZO
(Patrocinanti in Cassazione)
VIA UMBERTO N°39 - 94014 NICOSIA (EN)
TEL./FAX 0935.639863 - avv.pinomatarazzo@pec.it

1°) Illegittimità della normativa di 2° grado, ossia del C.C.N.I. 2016/2017 recepito nell'O.M. 0000241 - 08/04/2016 (doc. sub 1), concernenti la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017.

La procedura di mobilità di cui si discute fa riferimento, ed è illegittima ed andrà invalidata e/o dichiarata nulla e/o annullata in tutti gli articoli che consentono agli iscritti alle Graduatorie di Merito del Concorso 2012 - o qualunque altro docente con minor punteggio e privo di precedenza *ex lege* - di prevalere con minor punteggio nelle procedure dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo e, in particolare, negli artt. 6 ed 8 nonché dell'allegato 1 (che disciplina: l'ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo) del C.C.N.I. sottoscritto giorno 8.04.2016 (**Doc. sub 5**) e recepito nell'O.M. 0000241 - 08/04/2016 (**doc. sub 1**), in particolare all'art. 6 il quale al 2 comma dispone che: *“FASE B 1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnato ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia; 2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C e del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012,*



indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D. FASE C - 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”; al successivo art. 8, commi da 5 a 10, ove si dispone che: “5. La mobilità del personale docente successiva al movimento territoriale della fase A dell'art 6, stante la procedura straordinaria prevista dal comma 108 della legge 107/15, si realizza attraverso l'attribuzione di un'aliquota del 25% alla mobilità professionale, fatti salvi gli accantonamenti numerici richiesti e la sistemazione del soprannumero considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno) e fermo restando che le operazioni non potranno determinare situazioni di esubero.

6 Non sono considerati disponibili i posti e le cattedre che si renderanno vacanti a seguito dei passaggi di ruolo in altro ordine scuola disposti con la medesima decorrenza dei trasferimenti fatto salvo quanto previsto dal comma



4 dell'articolo 7, in relazione all'eventuale restituzione al ruolo di provenienza. Sono invece disponibili per le operazioni di mobilità le sedi che si rendono vacanti, a seguito dei passaggi di ruolo disposti in data precedente all'inizio delle operazioni di mobilità. A tal fine vanno resi coerenti i tempi complessivi dei movimenti.

7. Non sono considerati disponibili le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al sistema informativo entro i termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.

8. Le cattedre ed i posti di cui ai precedenti commi 6 e 7 non sono disponibili neppure per le operazioni di assegnazione definitiva di sede a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo e pertanto potranno essere utilizzate solo per gli adempimenti il cui effetto è limitato ad un solo anno scolastico.

9. Ai fini delle fasi B, C e D della mobilità sono disponibili anche i posti degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A dell'art 6, **mentre vengono accantonati i posti per gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito.**

10. gli assunti nell' a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti A, B e C di cui all'art. 6.”.

Nonché andrà dichiarato illegittimo, integralmente ed in uno ai citati articoli, l'allegato I del C.C.N.I. – di sicuro nella parte che rega pregiudizio



ovvero in quella ove si prevede l'accantonamento succitato in danno del
ricorrente e applicazione (illegittima) dell'ordine delle operazioni nei
trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo, ossia:

*“EFFETTUAZIONE DELLA FASE B - Partecipano a questa fase tutti gli
assunti entro il '14/15 che intendono partecipare alla mobilità prevista dal
comma 108 della legge 107/15. Partecipano inoltre, ai fini dell'acquisizione
della titolarità su ambito, gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano
assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso
2012. Le operazioni di mobilità relative a questa fase vengono realizzate sui
posti previsti dall'art. 8 del presente contratto. Nell'ambito di questa fase
l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:*

*1. Operazioni di mobilità territoriale interprovinciale per gli assunti entro il
14/15 Le operazioni di mobilità territoriale si svolgono secondo il seguente
ordine:*

*a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza
nell'ordine di cui al punto III} l} 2} e 3} dell'art. 13 del presente contratto;*

*b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui
al punto V} dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;*

*b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui
al punto V} dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;*

*c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al
punto VI} dell'art. 13 del presente contratto;*

*d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenza di cui agli
artt. 29 e 30 del presente contratto;*

e. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al



punto VII} dell'art. 13 del presente contratto;

f. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al

punto VIII} dell'art. 13 del presente contratto;

g. Trasferimento dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza

Per la scuola secondaria le istanze di trasferimento da posti di sostegno a

classi di concorso dei docenti titolari su altra provincia vengono esaminate

contestualmente alle istanze di trasferimento interprovinciale tra classi di

concorso. Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli

aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di

cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto.

L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.

A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata

dalla maggiore anzianità anagrafica.

EFFETTUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI

Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C

del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento,

detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali,

l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente:

a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze

nell'ordine di cui al punto III) -1) - 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;

b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui

al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;

b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui

al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;

c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al



STUDIO LEGALE AVVOCATI
DOMENICO NASELLI E GIUSEPPE MATARAZZO
(Patrocinanti in Cassazione)
VIA UMBERTO N°39 – 94014 NICOSIA (EN)
TEL./FAX 0935.639863 – avv.pinomatarazzo@pec.it

punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;

d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al

punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;

e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza. Per

ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è

determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla

tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui

vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di

punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla

maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti

nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso

l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata

alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la

domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del

primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda

saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla

provincia di nomina”.

Orbene, la normativa succitata con cui il MIUR ha operato un accantonamento di posti in favore degli idonei al Concorso 2012 e iscritti alle relative Graduatorie di Merito è da ritenersi totalmente illegittima perché viola il principio meritocratico nel pubblico impiego discendente dagli artt. 3, 51 e 97 Cost.. Tale principio implica che a maggior punteggio corrisponda maggior favore. Il principio del merito informa in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità) e, quindi, il criterio del



punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell'ordine delle preferenze, per cui (in assenza di titoli di precedenza) per ciascuna preferenza indicata prevale l'aspirante con il punteggio più elevato (per non parlare che il ricorrente è pure più anziano).

Secondo il meccanismo seguito dal Ministero l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo essenzialmente dall'ordine indicato dal docente nella domanda, con il rischio concreto che docenti con punteggio più alto trovino collocazione peggiore rispetto a docenti con punteggio più basso e conseguente violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., principio fatto proprio dall'art. 28 d.p.r. 487/1994, in base al quale nei procedimenti concorsuali della P.A. va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore. Una diversa interpretazione della norma collettiva si porrebbe in violazione con il principio generale di scorrimento delle graduatorie fondato sul merito. La procedura di mobilità, infatti, costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di graduatorie e, quindi, lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione (Cass. 15212/2013) e la violazione di tale principio dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi, incertezza che contrasta con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento della P.A. (Cons. di Stato, Sez. IV, sent. 5611/2011).

Qui chi ha avuto l'assegnazione nelle procedure di mobilità 2016/2017 aveva un punteggio inferiore a quello vantato dall'odierno ricorrente!
 L'istante, cosa di non poco conto, alla data della domanda vantava pure la precedenza prevista per assistenza al genitore ex L. 104/92, art. 3, III comma!

Lo stesso è avvenuto nella successiva operazione di mobilità



2017/2018.

Pertanto, la disciplina operata dalla normativa di 2° grado nelle fasi (B e C) che ha previsto l'accantonamento di quote prescindendo dal punteggio, andrà dichiarata illegittima in uno all'operato del MIUR, per palese contrasto con il D. Lgs. n. 297/1994, T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione.

Infatti, la legge 107/2015, non ha derogato all'art. 470 del D. Lgs. n. 297/1994, relativo alla mobilità territoriale, il quale dispone che: *“specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della Pubblica Istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di ruolo e di cattedra) e di quella territoriale, nonché per la ripartizione tra i posti riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”*.

La legge primaria di grado superiore attribuisce un'ampia delega alla contrattazione collettiva, che però deve essere esercitata nell'ambito di paletti e limiti prefissati ed invalicabili senza che ciò possa prevedere accantonamenti – e conseguente assegnazione - di posti in favore di docenti neo immessi in ruolo (peraltro semplicemente idonei per Concorso 2012 indifferente), privi di precedenza *ex lege*, e, soprattutto, con punteggio inferiore!

In particolare, l'art. 470 del T.U. impone che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque **i posti rimasti vacanti dopo il completamento**



delle procedure di mobilità territoriale e professionale, dando così priorità

nella scelta della sede ai docenti già in ruolo che intendano trasferirsi in altro ambito territoriale.

La norma di cui al C.C.N.I. è in evidente contrasto con la norma primaria sopradetta, per cui deve essere disapplicata e in sua sostituzione, nel silenzio della L.107/2015, deve essere applicato il ridetto art. 470 del D. LGS 297/1994, norma mai abrogata ed ancora vigente.

Gli art. 6 e 8 del C.C.N.I. dell'8.4.2016 oltre che illegittimi, devono ritenersi profondamente ingiusti e discriminatori, in quanto determina un inammissibile rovesciamento delle priorità disposte dall'art. 470 del T.U., attribuendo alle assegnazioni/immissioni in ruolo un'importanza primaria rispetto alla mobilità dei docenti già in ruolo, in evidente contrasto con la lettera della norma primaria, che, invece, consente a specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il MIUR **solamente** la definizione dei *“tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di ruolo e di cattedra) e di quella territoriale, nonché per la ripartizione tra i posti riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”*.

Ma la normativa contrattuale è in contrasto anche con la *ratio* della norma, che intende dare priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che voglio trasferirsi in altro ambito territoriale più vicino al luogo di residenza.

Giova sottolineare come l'assenza di una valida base normativa che giustifichi il potere assunto dal MIUR incide negativamente sulla garanzia di



imparzialità della P.A. e, *a fortiori*, lede il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Il meccanismo messo in atto con la contrattazione prima e con l'O.M. 241/16 di recepimento del C.C.N.I. poi non costituisce, infatti, un adattamento o una modulazioni di precetti legislativi generali, ma rappresenta, di fatto, un vero e proprio abuso della funzione amministrativa, dando luogo a disparità di trattamento incidenti sulla sfera generale di dignità e libertà dei cittadini, che integra la violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto consente all'Autorità amministrativa restrizioni in contrasto con la norma primaria. È qui appena il caso di sottolineare come le clausole dei contratti collettivi di lavoro debbano essere disapplicate ove contrastanti con una norma primaria e devono essere sostituite, secondo il meccanismo di cui all'art. 1339 c.c., proprio dalla norma primaria più volte citate, per come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., *ex multis*, Cass. Sez. Lav. n.5380 del 15.4.2002; Cass. Sez. Lav. n.12489 del 23.11.1992; Cass. Sez. Lav. n. 346 del 16.1.1987; Cass. Sez. Lav. n.2660 del 25.5.1978).

Orbene, seppure la legge 107/2015 ha acconsentito all'assunzione degli idonei del concorso 2012, e sulla cui stessa assunzione gravano seri profili di legittimità, nulla ha disposto in ordine alla riserva dei posti a favore degli idonei al concorso 2012 per la successiva fase di mobilità, attribuita invece dal CCNI mobilità personale docente ed ATA e dalla OM 241-2016 in fase di mobilità agli idonei del concorso 2012.

Ed Infatti, l'art.1 comma 108 della legge 107/2015, che stabilisce l'obbligatorietà di partecipazione alla mobilità obbligatoria di cui è specie, non contiene alcuna riserva o riferimento agli idonei del concorso 2012, ossia



agli assunti ai sensi dell'art. 98 lettera a) della medesima legge.

Esso infatti così recita : “.....*i docenti di cui al comma 96, lettera, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015_2016, partecipano per l'anno scolastico 2016-2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale...*” e nulla dice, al comma 108 dei docenti di cui al comma 96 lettera a) cioè di quelli provenienti dalla G.M. del concorso 2012.

Dalla lettura dell'articolo 98 di cui sopra può evincersi che l'unica priorità accordata dal legislatore in sede di mobilità riguarda gli assunti entro l'anno scolastico 2014-2015 e non certo gli assunti idonei del concorso 2012.

La scelta adottata dall'Amministrazione, quindi, contrasta con le ragioni di uguaglianza, merito e anzianità di servizio, conducendo a conseguenze illegittime e contrarie alla legge, in quanto docenti con punteggi più bassi e con poca esperienza hanno sopravanzato il ricorrente con maggiore punteggio e collocato da anni nelle GAE della provincia di Caltanissetta a seguito del superamento del pubblico concorso.

Si è verificata, infatti, una evidente disparità di trattamento, che non trova fondamento nella legge 107/2015, tra coloro che hanno partecipato al concorso 2012 (inseriti nella graduatoria di merito non abilitante all'insegnamento per i non vincitori) e coloro che, invece, hanno conseguito a seguito di concorso precedentemente espletato, come il ricorrente e inseriti in GAE.

Quest'ultimi, partecipando ad una fase successiva e per di più a livello



nazionale, non hanno potuto ottenere la sede nella provincia prescelta.

Sotto quest'ultimo profilo il *modus operandi* dell'Amministrazione, oltre a non essere legittimato, come meglio detto sopra, dalla legge (artt. 95 e 96 L. 107/2015), contrasta anche con il criterio di cui all'allegato 1 dello stesso CCNI sopra citato, secondo cui *“L'ordine con cui vengono esaminate le richieste è dato dal punteggio più alto”*, cui rimanda l'art. 6 comma 2 dello stesso CCNI, che dispone che *“le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito nell'allegato P”*.

D'altra parte, va evidenziato come l'assenza di una valida base normativa che giustifichi il potere assunto dal MIUR incida negativamente sulla garanzia di imparzialità della P.A. e, *a fortiori*, lede il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Il meccanismo messo in atto con la contrattazione prima e con l'O.M. 241/2016 di recepimento del C.C.N.I., poi, non costituisce, infatti, un adattamento o una modulazione di precetti legislativi generali, ma rappresenta, di fatto, un vero e proprio abuso della funzione amministrativa, dando luogo a disparità di trattamento incidenti sulla sfera generale di dignità e libertà dei cittadini, che integra la violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto consente all'Autorità amministrativa restrizioni non legittimate dalla norma primaria.

Sul punto, fra le tante pronunce, il Tribunale di Roma, con ordinanza cautelare depositata il 12.10.2016, ha ritenuto che non è giustificabile l'accantonamento dei posti per la mobilità riconosciuto in favore dei docenti assunti dalle graduatorie di merito del concorso a cattedre del 2012 in danno



degli assunti da GAE, ritenendo che le operazioni di mobilità devono osservare il principio del merito, espresso dal punteggio posseduto in graduatoria dai docenti, non potendo questo essere mortificato dall'amministrazione con l'accantonamento dei posti a favore di una determinata categoria di docenti. Accogliendo il ricorso il giudice del lavoro del Tribunale di Roma ha evidenziato che, così operando, l'Amministrazione ha agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, con la conseguente violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e della stessa legge 107/2015.

Anche la giurisprudenza del Tribunale di Enna è ormai uniforme e pacifica nel ritenere che *“unica priorità in effetti accordata dal legislatore in sede di mobilità riguarda gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015....non sono previste ulteriori deroghe sistemiche al criterio meritocratico del maggior punteggio per la procedura di mobilità...la scelta adottata dall'Amministrazione e contestata da parte ricorrente, appare contrastare con ragioni uguaglianza, merito e anzianità di servizio, giungendo l'applicazione delle stesse a conseguenze non condivisibili ossia che docenti con punteggi bassi e/o con poca esperienza abbiano scavalcato altrettanto docenti con maggior punteggio, collocati da anni nelle GAE”*(Ordinanza Tribunale di Enna del 16.5.2018 n° cronol. 2941/2018, proc. n°2340/2017). Ed ancora *“....il modus operandi dell'Amministrazione resistente, oltre a non avere appigli sul piano legislativo (cfr. artt. 95 e 96 della L. 107/2015), collide anche con il criterio di cui all'allegato I dello stesso CCNI sopra citato (l'ordine con cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto*



punteggio') cui rimanda l'art. 6 comma 2 dello stesso Contratto" (Ordinanza Tribunale di Enna depositata il 5.10.2017 nel giudizio n°175/2017).

Sempre il Tribunale di Enna, in un caso perfettamente sovrapponibile a quello a mano ha ritenuto che è illegittimo il Contratto Collettivo sulla mobilità laddove ha previsto l'accantonamento dei posti in favore dei docenti idonei al concorso 2012 in danno degli assunti da GAE, rilevando che la preferenza accordata dalla l. 107/2015 in sede di procedure per l'assunzione in ruolo agli idonei al concorso 2012 al pari della scelta di far cessare l'efficacia delle graduatorie di concorsi antecedenti al 2012, risultava frutto di discrezionalità legislativa nello scorrimento delle graduatorie concorsuali finalizzato all'assunzione e nella individuazione di quale graduatoria concorsuale scorrere. Detta scelta non risultava, viceversa, ragionevole se riferita al momento successivo della procedura di mobilità obbligatoria finalizzata all'assegnazione della sede definitiva. Rilevava, inoltre, il Tribunale che, in fase di mobilità, la riserva accordata agli idonei del concorso 2012 risultava irragionevole rispetto all'anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti e non trovava ragioni né di merito (molti dei docenti iscritti alle GAE sono risultati idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami) né legate al principio di pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost. (non trattandosi comunque neanche per gli iscritti alle GM del concorso 2012 di soggetti che avevano superato il concorso pubblico, ossia che avevano avuto accesso al ruolo tramite l'ordinaria modalità prevista dal costituente, bensì di soggetti reputati idonei ed assunti per mero scorrimento di graduatoria). La suddetta riserva non trovava poi nessun appiglio nel dato legislativo (art. 1 co. 108 l. 107/2015) in quanto dalla lettura del testo legislativo si poteva evincere che



l'unica priorità in accordata al legislatore in sede di mobilità riguardava gli assunti entro l'a.s. 2014/15 e trovava ragione nell'essere stati tali soggetti assunti nei ruoli dell'amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e nell'avere la stessa maggiore anzianità di ruolo.

Non erano, pertanto, previste ulteriori deroghe sistemiche al criterio meritocratico del maggior punteggio per la procedura di mobilità.

In ragione di ciò, secondo il Tribunale, la scelta adottata in sede di contrattazione collettiva, oggetto delle contestazioni dell'odierno ricorrente, appariva contrastare con ragioni di uguaglianza, merito ed anzianità di servizio in quanto foriera di conseguenze non condivisibili: ossia che docenti con punteggi bassi e/o con poca esperienza scavalcassero altrettanti docenti con maggior punteggio per anni inseriti nelle GAE (cfr. Trib. Enna, sent. n° 263/2018 pubblicata il 9/5/2018).

Tale impianto ermeneutico è stato confermato dalla Corte di Appello di Caltanissetta con la sentenza n°123 pubblicata il 21.5.2018; il Collegio ha ribadito, infatti, che la disciplina contrattuale doveva limitarsi ad accordare la precedenza soltanto ai soggetti indicati dal legislatore (ovvero a quelli assunti entro l'a.s. 14/15 e quindi prima del piano straordinario di assunzioni), di talché la concreta disciplina contrattuale è illegittima nella parte in cui vi inserisce, con precedenza rispetto ai docenti assunti da Gae, i docenti assunti nell' a.s. '15/16 provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012.

Più di recente sempre il Tribunale di Enna ha ribadito *“che l'art. 108 della legge che disciplina la mobilità obbligatoria in parola, non contiene alcun riferimento agli idonei del concorso del 2012 ossia agli assunti ai sensi dell'art. 1 comma 98 lettera a) della medesima legge...Dalla lettura del testo*



*legislativo può dunque evincersi che unica priorità in effetti accordata dal legislatore in sede di mobilità riguarda gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 e trova ragione nell'essere stati tali soggetti assunti nei ruoli dell'amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e nell'avere gli stessi maggiore anzianità di ruolo. **Non sono previste ulteriori deroghe sistemiche al criterio meritocratico del maggior punteggio per la procedura di mobilità...** . L'amministrazione avrebbe dunque dovuto considerare per ciascun docente l'ordine di preferenza e per stabilire l'ordine di graduatoria, il punteggio pacificamente assegnato secondo la tabella di valutazione /alleg. d) al CCNI" (cfr. Trib. Enna – Sezione Lavoro – Sent. n°662 del 23/12/2020).*

2°) Violazione dei commi 73 e 196 dell'art. 1 della L. 107/2015

Fermo restando quanto eccepito al punto che precede, la procedura messa in atto dal MIUR si pone in contrasto sia con la lettera che con lo spirito anche della L.13.07.2015 n°107.

Le norme che regolano le assunzioni contenute nella citata normativa (commi da 95 a 105 dell'art. 1) non disciplinano affatto la mobilità, la cui procedura è ancora oggi demandata all'art. 470 del D. Lgs. 297/94.

Ed infatti, ai commi da 96 in poi dell'art. 1 vengono individuati i destinatari delle assunzioni e, di conseguenza, della procedura di mobilità, senza, tuttavia, innovare in alcun modo la disciplina relativa alle procedure di mobilità.

Il comma 73 dell'art. 1, poi, stabilisce che *"Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza.*



Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva....”.

Certamente il contratto collettivo e l'O.M. 241/2016, e le successive, non potevano derogare al sistema di attribuzione della sede disciplinato dall'art. 470 della D. Lgs. n°297/1994 espressamente richiamato dalla L. n°107/2015, tanto più ove si consideri che il comma 196 dell'art. 1 della ridetta L. n°107/2015 prevede che *“Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”*.

Orbene, con particolare riferimento alla provincia di Caltanissetta ed Enna, si rileva che il numero dei posti disponibili A049 (già A019) nelle scuole di 2° grado prima dei trasferimenti era sufficiente a permettere l'assegnazione del ricorrente nell'ambito Sicilia 04.

Di questi, invece, si è privilegiata, in spregio alle norme di legge di cui sopra, la destinazione alle assegnazioni mediante mobilità interprovinciale, alla mobilità professionale, alle nuove assunzioni, come si può facilmente desumere dall'allegato *“prospetto dei dati sintetici risultanti dal sistema risultante alla data di effettuazione del movimento scuola secondaria di II grado”*, dal *“bollettino dei movimenti mobilità”* e dalla *“Ipotesi di ripartizione posti per nomine a tempo indeterminato province di Caltanissetta ed Enna”* pubblicati sul sito Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta.



STUDIO LEGALE AVVOCATI
DOMENICO NASELLI E GIUSEPPE MATARAZZO
(Patrocinanti in Cassazione)
 VIA UMBERTO N°39 – 94014 NICOSIA (EN)
 TEL./FAX 0935.639863 – avv.pinomatarazzo@pec.it

Stesso discorso vale per le altre province della Sicilia nelle quali i posti disponibili di A046 nelle scuole di II grado accantonati per la mobilità e illegittimamente assegnati per le nuove assunzioni, e che, invece, alla luce delle norme sopra citate (art. 470 D.Lgs. n°297/1994) dovevano essere destinati ai trasferimenti (mobilità interprovinciale e professionale).

In effetti tutti i posti avrebbero dovuto essere riservati al 100% alla mobilità territoriale e professionale e solo sui posti eventualmente rimasti vacanti al termine di tali operazioni si sarebbe potuto procedere con l'assegnazione ai soggetti di nuova immissione in ruolo.

3°) Giurisdizione del Giudice ordinario

Nessun dubbio può revocarsi in ordine alla giurisdizione del Tribunale del lavoro, vertendosi in materia di Pubblico Impiego privatizzato, per come introdotto dal D.LGS n°165/2001. Sul punto più volte è stato ribadito dai Giudici di legittimità che, ferma restando per le procedure concorsuali la giurisdizione del Giudice amministrativo, per le questioni relative alle vicende di un rapporto di lavoro già instaurato la giurisdizione sia del Giudice ordinario.

Per questi motivi, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa,

RICORRE

a codesto Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti conclusioni:

1°) Preliminarmente, adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo della ricorrente, ivi incluso occorrendo e/o *incidenter tantum*, il riconoscimento del punteggio aggiuntivo di punti 18 per il servizio prestato nelle paritarie nonché come ufficiale



STUDIO LEGALE AVVOCATI
DOMENICO NASELLI E GIUSEPPE MATARAZZO
(Patrocinanti in Cassazione)
 VIA UMBERTO N°39 – 94014 NICOSIA (EN)
 TEL./FAX 0935.639863 – avv.pinomatarazzo@pec.it

dell'esercito alle dipendenze della P.A. presso il Ministero della Difesa;

2°) Previa disapplicazione e/o sospensione dell'efficacia del CCNI dell'8.4.2016 e dell'O.M. n°241/2017, in quanto illegittimi per le ragioni sopra indicate, ritenere e dichiarare il diritto del Prof. Centorbi Gaetano Giovanni al trasferimento interprovinciale con assegnazione della sede definitiva d'insegnamento posto comune per la classe di concorso A046 (già A019) nell'ambito Sicilia 004 ovvero, gradatamente, in uno degli ambiti delle provincie ricadenti nel territorio della Regione Sicilia, così come richiesto nella propria domanda di mobilità e secondo l'ordine delle preferenze ivi espresso, anche su spezzoni nell'ambito della stessa provincia, progetti di arricchimento dell'offerta formativa, su posti dell'organico di fatto, su posti di potenziamento, su posti accantonati di ogni tipologia, *in primis* quelli per concorso a cattedra 2012 e 2016 non utilizzati, e per l'effetto

3°) Ordinare al MIUR e/o all'USR per la Sicilia di assegnare, anche provvisoriamente, al ricorrente medesimo la sede definitiva di insegnamento negli ambiti territoriali della provincia di Caltanissetta e via via negli ulteriori ambiti della Regione Sicilia secondo le priorità indicate;

4°) Condannare il MIUR e/o comunque gli Uffici Scolastici periferici dello stesso al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi ex art 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario. Con riserva di ulteriormente dedurre e provare anche all'esito delle difese di controparte.

Ai fini delle norme sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il contributo dovuto è di € 259,00.



STUDIO LEGALE AVVOCATI
DOMENICO NASELLI E GIUSEPPE MATARAZZO
(Patrocinanti in Cassazione)
 VIA UMBERTO N°39 – 94014 NICOSIA (EN)
 TEL./FAX 0935.639863 – avv.pinomatarazzo@pec.it

Si allegano:

- 1) O.M. 241 dello 08.04.2016;
- 2) Domanda di trasferimento;
- 3) Contratto di assunzione Liceo “Tito Lucrezio Caro”;
- 4) Accettazione assunzione Liceo “Tito Lucrezio Caro”;
- 5) CCNI 2016/2017;
- 6) Lettere MIUR attribuzione punteggio;
- 7) Domanda di mobilità;
- 8) Convalida domanda mobilità;
- 9) Decreto di assegnazione provvisoria;
- 10) Certificazione idoneità A019;
- 11) Documentazione L.104/92;
- 12) Bollettino in entrata Provincia di Caltanissetta;
- 13) Certificazione di servizio scuola paritaria;
- 14) Decreto riconoscimento parità scolastica;
- 15) Stato di servizio Ufficiale Esercito Italiano.

Con ogni salvezza

Enna/Gela, lì 2 aprile 2021

avv. Giuseppe Matarazzo

